

Agli Enti associati
UNEBA LOMBARDIA
Loro Sedi

Facendo seguito alle numerose richieste pervenute dai nostri Enti sul tema in oggetto, si invia il seguente parere.

DISCIPLINA DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI

Il tortuoso percorso di riforma della disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogo avviato con il D.D.L. 2443/2016, meglio noto come “Legge Iori”, è oggi disciplinato dalle Leggi di Bilancio 2018 e 2019.

AMBITO DI OPERATIVITA’

In base al dettato della legge di Bilancio 2018:

- **L’educatore professionale socio-pedagogico** e il **pedagogo** operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale. Tali figure professionali **operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali**, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.
- **L’educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari e socio-sanitari.**

Tuttavia, la legge di Bilancio 2019 ha introdotto un importante correttivo **estendendo** l’ambito di operatività dell’educatore professionale socio-pedagogico ai **servizi e presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socioeducativi**.

In tal modo si è giunti alla legittimazione della presenza di tale figura professionale in tutte le unità di offerta del Sistema Sociosanitario Lombardo, ricomprendendo in particolare – per quanto di interesse degli Enti associati Uneba – i servizi di cui al D.P.C.M. 29/11/2001, allegato 1 C, come modificati dal D.P.C.M. 12/1/2017 c.d. “Nuovi LEA”.

TITOLO DI STUDIO

- La qualifica di **operatore professionale socio-pedagogico** è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di **laurea L19 Scienze dell’educazione e della formazione**.
- La qualifica di **pedagogo** è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale **LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57**

Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

- La qualifica di **operatore professionale socio-sanitario** è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe **L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione**, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 520/1998.

ORDINI E COLLEGI

- Ai sensi della L. 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di **educatore professionale socio-pedagogico** e di **pedagoga** sono comprese nell'ambito delle professioni **non organizzate in ordini e collegi**.

- Il Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018, attuativo della L. 3/2018 c.d. "Legge Lorenzin", ha istituito l'**albo della professione sanitaria di educatore professionale**.

- La legge di Bilancio 2019 ha invece previsto l'**istituzione di elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**.

- In data 9/8/2019 il Ministero della Salute ha quindi istituito con proprio decreto ministeriale 18 Elenchi speciali ad esaurimento, tra i quali è previsto quelle per il profilo "Educatore Professionale".

REGIME TRANSITORIO

In base alla legge di Bilancio 2018:

- Acquisiscono la **qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (previo superamento di un corso intensivo di formazione di 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al punto 4, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio) coloro che, alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2018), siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:**

a) **inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche** a seguito di superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) **svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni**, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione all'interessato ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c) **diploma** rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

Acquisiscono altresì la **qualifica di educatore professionale socio-pedagogico** coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, sono titolari di un **contratto di lavoro a tempo indeterminato** negli ambiti professionali di cui al punto 3, a condizione che, alla medesima data, abbiano **età superiore a 50 anni** e almeno **10 anni di servizio**, ovvero abbiano almeno **20 anni di servizio**.

- Inoltre, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della citata legge, abbiano svolto l'**attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi**, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del D.P.R. 554/2000, possono continuare a svolgere questa attività.

La legge di Bilancio 2019 ha inoltre stabilito che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, **coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.**

Inoltre, **i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016 (sotto riportata), ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.**

TABELLA

| Sezione A diploma universitario | Sezione B titoli equipollenti |
|---|--|
| Educatore professionale - decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520. | Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984; - corsi regionali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984; - corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978; - corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118. |
| | Educatore di comunità - decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444. |
| | Educatore professionale - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982; - legge 11 novembre 1990, n. 341. |
| | Educatore di comunità - decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982; - legge 11 novembre 1990, n. 341. |
| | Educatore professionale animatore - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto. |
| | Operatore sociale - Educatore specializzato educatore professionale in servizio - Educatore professionale psicomotricista - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia. |
| | Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte. |
| | Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d'Aosta. |

CONSEGUENZE SUL PIANO LAVORATIVO

Il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo di licenziamento né di modifica del rapporto di lavoro in senso sfavorevole al lavoratore. → **NO LICENZIAMENTO DEL PERSONALE NON TITOLATO E SENZA ESPERIENZA**

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce del combinato disposto della legge di Bilancio 2018 e 2019, nonché delle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute del 9/8/2019, è oggi consentito ai professionisti afferenti all'ambito socio-pedagogico in possesso dei requisiti previsti di iscriversi negli Elenchi Speciali ad esaurimento per il profilo della professione sanitaria dell'educatore professionale.

Tale facoltà – che rimane una libera scelta del professionista – consente al Sistema la possibilità di sopperire alla carenza di operatori professionali socio-sanitari con diploma di laurea L/SNT2 e agli

enti gestori la possibilità di garantire una risposta appropriata ai bisogni dell'utenza, in coerenza con le previsioni dei singoli Progetti Individualizzati.

Cordiali saluti
UNEBA LOMBARDIA
Il Presidente
Luca Degani

UNEBA Federazione Regionale Lombardia
Via Pattari 6 - 20122 MILANO
Tel. 02 72002018
C.F. 97017840154

uneba.milano@tin.it uneba.amministrazione@gmail.com uneba.eventi@gmail.com